



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

BANDO A CASCATA

Progetto "NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER - NBFC"

Codice progetto CN00000033

CUP B63C22000650007

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA DEL "NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER - NBFC", A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" – COMPONENTE 2 "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" – INVESTIMENTO 1.4 – POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI "CAMPIONI NAZIONALI DI R&S" SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.

SPOKE 3

**"ASSESSING AND MONITORING TERRESTRIAL AND FRESHWATER BIODIVERSITY AND ITS EVOLUTION:
FROM TAXONOMY TO GENOMICS AND CITIZEN SCIENCE"**

Approvato con Delibera nr. 201 del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Siena assunta nella seduta del 14 giugno 2024 (prot. 115738/2024)

Siena, 20 giugno 2024

INDICE

1. FINALITÀ, RISORSE E BASI GIURIDICHE	4
1.1. Inquadramento generale	4
1.2. Obiettivi specifici del Bando.....	5
1.3. Dotazione finanziaria	6
1.4. Linee di ricerca finanziabili.....	6
2. REQUISITI GENERALI	8
2.1. Beneficiari ammissibili e requisiti di ammissibilità	8
3. INTERVENTI AMMISSIBILI.....	9
3.1 Progetti ammissibili.....	9
3.2 Progetti in collaborazione	10
3.3. Raggruppamenti.....	11
3.4 Durata e termini di realizzazione:	11
3.5 Requisiti di ammissibilità degli interventi	11
3.6 Spese ammissibili:	13
3.7 Periodo di ammissibilità delle spese.	14
3.8 Tipologie ed entità agevolazioni:	15
3.9 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.....	16
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE, DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE	16
4.1 Modalità di presentazione della proposta progettuale	16
4.2 Soccorso Istruttorio.....	18
4.3 Iter di valutazione	18
4.3 Documentazione propedeutica alla contrattualizzazione	20
5. OBBLIGHI, ASPETTI CONTRATTUALI E PROCEDURE	20
5.1 Obblighi dei beneficiari	20
Art. 5.1.1 Obblighi dei beneficiari in materia di Proprietà Intellettuale	22
5.2. Monitoraggio, rendicontazione delle spese e dei risultati, modalità di erogazione	23
5.2.1. Monitoraggio e rendicontazione	23
5.2.2. Modalità di erogazione	24
5.3 Proroghe e variazioni	25
5.3.1 Variazioni in fase di valutazione.....	25
5.3.2 Modifiche in corso di esecuzione.....	25
5.4 Meccanismi sanzionatori	26
5.4.1. Cause di revoca	26
5.4.2. Procedimento di revoca	27
5.5 Rinuncia.....	27
5.6. Conservazione della documentazione	28

5.7. Informazione, comunicazione e visibilità.....	28
6. RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	28
7. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI	29
8. MODIFICHE AL BANDO.....	29
9. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	29
Allegati	29
Modulistica.....	30

BANDO A CASCATA SU
ASSESSING AND MONITORING TERRESTRIAL AND FRESHWATER BIODIVERSITY AND ITS EVOLUTION:
FROM TAXONOMY TO GENOMICS AND CITIZEN SCIENCE

1. FINALITÀ, RISORSE E BASI GIURIDICHE

1.1. Inquadramento generale

1. “Il programma NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER (da ora in poi NBFC) è uno dei 5 Centri Nazionali finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” – Investimento 1.4, finanziato dall’Unione europea – NextGeneration EU, a valere sull’Avviso pubblico del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) pubblicato con decreto direttoriale n. 3138 del 16 dicembre 2021, codice identificativo CN_00000033 - Soggetto Attuatore (HUB): “National Biodiversity Future Center società consortile a responsabilità limitata”, in forma abbreviata “NBFC s.c.a.r.l.
2. Il programma ha lo scopo di rafforzare a livello nazionale la filiera della ricerca e dell’innovazione nell’ambito della biodiversità, promuovendone il posizionamento anche attraverso la partecipazione attiva allo sviluppo di filiere di valore considerate strategiche a livello internazionale. La visione del Centro Nazionale NBFC, ammesso a finanziamento con Decreto Direttoriale del MUR n. 1034 del 17 giugno 2022, con una dotazione finanziaria pari a 320.026.665,79, è quella di promuovere la gestione sostenibile della biodiversità italiana al fine di migliorare la salute del pianeta e restituire effetti benefici, essenziali per tutte le persone.
3. La Missione generale del Consorzio è volta a creare una vasta rete nazionale di università, centri di ricerca, associazioni e altri portatori di interesse pubblici, privati e sociali per intraprendere azioni efficaci e immediate per arrestare l’erosione della biodiversità e il deterioramento dei servizi ecosistemici forniti, potenziando al contempo un uso sostenibile delle risorse derivate dalla biodiversità e nuove opportunità di lavoro.
4. Come principale eredità del NBFC, verrà creato un Gateway Scientifico sulla Biodiversità che fungerà da Centro di riferimento Nazionale per scienziati, associazioni, imprese e cittadini, per guidare lo sviluppo delle KET correlate alla biodiversità (inclusa l’ICT) e per potenziare la ricerca che sostiene i processi dalla scienza alla politica nel monitoraggio, conservazione, ripristino e valorizzazione della biodiversità.
5. NBFC mira ad affrontare attività di ricerca e innovazione interdisciplinari e di frontiera dedicate al monitoraggio, alla conservazione, al ripristino e alla valorizzazione della biodiversità italiana. I bandi a cascata sono emanati dagli Spoke, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso MUR pubblicato con Decreto Direttoriale n. 3138 del 16 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato.
6. Il soggetto gestore del presente Bando è l’Università degli Studi di Siena, Spoke 3 (da ora in poi indicato come Spoke) del programma NBFC.

1.2. Obiettivi specifici del Bando

1. Il programma NBFC, promuove uno schema basato su finanziamenti a cascata (Cascade funding) per sostenere Progetti Collaborativi e proof of concept con processi di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale che coinvolgano Università, Enti Pubblici di Ricerca, Imprese, Fondazioni, Società Consortili, Associazioni, Organismi di ricerca, PMI, Start-up, Spin-off e altri soggetti interessati alla realizzazione/attuazione di programmi di valorizzazione e accelerazione attivati dagli spoke e gestiti in collaborazione con l'HUB.
2. I bandi a cascata dello Spoke 3 del National Biodiversity Future Center sono progettati per ampliare la capacità di raccogliere dati sulla biodiversità terrestre e di acqua dolce italiana in taxa e luoghi non coperti dalle competenze presenti tra i ricercatori e le ricercatrici della massa critica dello Spoke 3.
3. I progetti di ricerca e sviluppo che saranno finanziati devono integrarsi con le 5 linee di attività previste dallo Spoke 3 e di seguito riportate:

Attività 1 - Migliorare la conoscenza di base della biodiversità terrestre e d'acqua dolce integrando approcci tradizionali e moderni. Compilazione di database relativi alla biodiversità italiana, creando nuove biobanche, implementando collezioni museali e interconnettendo le conoscenze disponibili con i metadati appena acquisiti. I database saranno liberamente accessibili e collegati a iniziative internazionali simili. Sarà supportata la formazione di una nuova generazione di esperti di biodiversità, dotati di un kit completo di metodi morfologici, genetici e digitali di raccolta e analisi dei dati tassonomici.

Attività 2 - Valutare e monitorare le specie/comunità in pericolo di estinzione, come conseguenza dei cambiamenti climatici e delle perturbazioni antropiche. Identificazione di specie autoctone a rischio di estinzione e oasi di biodiversità, suggerendo e pianificando interventi di protezione e conservazione attraverso un approccio di modellazione multilivello basato sui dati per prevedere e simulare le dinamiche della biodiversità tenendo conto dei parametri ambientali. Attraverso studi *in vivo* e *in vitro* che utilizzano analisi sul campo e dati multi-omici, saremo in grado di distinguere quei processi che avvengono spontaneamente come parte dell'evoluzione naturale delle specie e delle comunità ecologiche dai processi accelerati da disturbi esterni, come l'impatto antropico e le conseguenze dei cambiamenti ambientali per stimare l'evolubilità e il potenziale di adattamento degli organismi mediterranei, per implementare modelli predittivi di resilienza della biodiversità e guidare i piani di conservazione delle specie a rischio di estinzione.

Attività 3 - Identificare le specie esotiche invasive e valutare il loro impatto sulle specie autoctone. Dato il loro impatto sul biota nativo, viene valutato l'impatto delle specie esotiche invasive per la protezione degli ecosistemi naturali di cruciale valore per le attività umane come le foreste, i suoli agricoli e il settore agroalimentare. Costruiremo una rete di conoscenza e monitoraggio in grado di prevenire, individuare precocemente e rispondere rapidamente all'ingresso di specie esotiche per realizzare interventi tempestivi e sostenibili di protezione ed eradicazione.

Attività 4 - Focus sulla conoscenza della biodiversità del suolo e delle acque dolci al fine di massimizzare la loro funzione ecologica. Sarà approfondito lo studio di due ambienti di cruciale importanza per i servizi ecosistemici: suolo e acque interne. Per la biodiversità del suolo, importante nei settori agricolo e forestale, saranno studiate specie bersaglio di microbi e microartropodi, valutando le relazioni ecologiche mediante l'uso di indici consolidati per la

valutazione della qualità degli ecosistemi; per la biodiversità delle acque interne, per la sua importanza come indicatore della qualità delle acque, verranno prese in considerazione specie modello particolarmente sensibili all'inquinamento ambientale e ad altri disturbi.

Attività 5 – Implementare progetti di *citizen science* per coinvolgere i cittadini e le comunità locali. Coinvolgimento dei cittadini, associazioni e comunità locali in progetti di acquisizione e monitoraggio dei dati attraverso gli strumenti della *citizen science*. Ciò consentirà di far comprendere a tutti il valore simbolico e pratico della biodiversità, facendo della sua conoscenza e della sua conservazione un impegno di tutti i cittadini. Spoke 3 contribuirà anche alle attività educative del Centro, perseguendo così l'SDG-4 (Istruzione di qualità) dell'Agenda 2030.

1.3. Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva per il presente bando (di seguito "Bando" o "Avviso"), articolato in 5 linee di ricerca, è pari a € 2.500.000,00 a valere sui fondi PNRR assegnati a finanziamento al Programma National Biodiversity Future Center - Codice identificativo CN_00000033 finanziato sui fondi PNRR MUR – M4C2" – Investimento 1.4. "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "Campioni Nazionali di R&S" su Alcune Key Enabling Technologies";
2. L'Università degli Studi di Siena si riserva di incrementare la dotazione con ulteriori risorse sulla base di decisioni strategiche assunte dal Centro NBFC e della disponibilità finanziaria a valere sui bandi a cascata.
3. L'agevolazione prevista dal presente Bando è concessa ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014 (di seguito "Regolamento (UE) n. 651/2014") nonché ai sensi della Comunicazione UE 2014/C 198/01.
4. Le definizioni e i riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati negli allegati A e B.

1.4. Linee di ricerca finanziabili

1. Di seguito sono riportate le linee di ricerca su cui è prevista la possibilità del trasferimento della ricerca del progetto dello Spoke 3 del National Biodiversity Future Center:

Linea di ricerca nr. 1: Conoscenza, monitoraggio e conservazione della biodiversità terrestre italiana di animali, piante e microorganismi (budget disponibile: € 1.300.000,00)

Saranno presi in considerazione progetti di ricerca che prevedono la raccolta di dati di presenza, abbondanza e distribuzione di specie animali, vegetali e microbiche, anche con approcci di tassonomia integrata. Saranno considerati anche progetti riferiti allo studio della biodiversità molecolare, intra- e interspecifica. Sarà data priorità alle specie endemiche o di particolare interesse biogeografico o di funzionalità ecosistemica, e a località/ambienti di elevato pregio naturalistico scarsamente conosciute. I progetti devono rientrare in una – o più - delle attività 1-4 in cui si articolano le attività di ricerca dello Spoke 3, come sopra riportate.

Linea di ricerca nr. 2: Conoscenza, monitoraggio e conservazione della biodiversità di acqua dolce italiana di animali, piante e microorganismi (budget disponibile: € 600.000,00)

Saranno presi in considerazione progetti di ricerca che prevedono la raccolta di dati di presenza, abbondanza e distribuzione di specie animali, vegetali e microbiche, anche con approcci di tassonomia integrata. Saranno considerati anche progetti riferiti allo studio della biodiversità molecolare, intra- e interspecifica. Sarà data priorità alle specie endemiche o di particolare interesse biogeografico o di funzionalità ecosistemica, e a località/ambienti di elevato pregio naturalistico scarsamente conosciute. I progetti devono rientrare in una – o più - delle attività 1-4 in cui si articolano le attività di ricerca dello Spoke 3, come sopra riportate.

Linea di ricerca nr. 3: Attività di coinvolgimento della cittadinanza in iniziative di monitoraggio e raccolta dati sulla biodiversità terrestre e di acqua dolce - *Citizen Science* (budget disponibile: € 250.000,00)

Saranno finanziati progetti che coinvolgano attivamente la cittadinanza, purché sviluppati secondo i criteri di qualità del Gruppo di Lavoro Networks di ECSA e ispirati ai 10 principi di *citizen science* di ECSA. I progetti saranno valutati da un gruppo di esperti di *citizen science* appositamente individuato in collaborazione con l'associazione Nazionale Citizen Science Italia;

Linea di ricerca nr. 4: Realizzazione di una piattaforma per raccogliere i progetti, le istituzioni e le risorse di *Citizen Science* a livello nazionale (budget disponibile: € 50.000,00)

L'assegnatario dell'agevolazione dovrà realizzare la piattaforma in stretta collaborazione e sotto il coordinamento del responsabile del Tavolo sulla Citizen Science di NBFC, a partire dal codice sorgente rilasciato da Ibercivis per EU-Citizen.science (punto di riferimento europeo in questo settore) e customizzarlo in base alle indicazioni per renderlo conforme alle esigenze in tema di Citizen Science di NBFC. Il portale farà da collettore e da cassa di risonanza di progetti, istituzioni e risorse facenti capo a partner NBFC, soggetti esterni, parchi e aree protette (con particolare riferimento a quelli risultati vincitori dei bandi a cascata promossi da NBFC), oltre che dei soggetti assegnatari dei contributi per progetti di Citizen Science di cui al presente bando. Dovranno essere inoltre previsti i necessari collegamenti funzionali con le altre piattaforme di NBFC e con Gateway.

Linea di ricerca nr. 5: Sostanze naturali estratte da insetti italiani e loro applicazione nella lotta contro i tumori (budget disponibile: € 300.000,00)

Questa linea ambisce a valorizzare i risultati della ricerca di base sulla biologia di insetti italiani, finalizzata ad ampliare la gamma di sostanze bioattive adatte alla realizzazione e alla commercializzazione di nuovi prodotti farmaceutici per il trattamento del cancro. La comprensione dei metodi di immagazzinamento, trasferimento e utilizzo delle sostanze presenti nell'emolinfa di insetti può consentire di acquisire conoscenze finalizzate allo sfruttamento intelligente della biodiversità, come ad esempio l'ampliamento del repertorio di sostanze naturali estraibili dalle specie produttrici. Partendo dalla comprensione dei meccanismi di produzione e di rilascio endogeno negli insetti produttori, fino ai meccanismi di interazione della molecola in sistemi biologici più complessi, si potrà fornire la chiave per un'applicazione ampia delle sostanze per nuovi approcci terapeutici. L'obiettivo del bando è quello di

coinvolgere aziende/istituti di ricerca nello sviluppo/studio di sistemi di somministrazione di farmaci che possano essere utilizzati per il trattamento sicuro di varie malattie oncologiche (es.: tumori della pelle), basati su principi attivi derivati da specie animali italiane.

2. Di seguito è riportato il prospetto con le agevolazioni minime e massime assegnabili per ogni candidatura ritenuta idonea:

Tabella 1 – Ambiti di sviluppo proposti dallo Spoke n. 3

Nr.	Linea di ricerca	Tipologia di attività	Dimensione minima del contributo	Dimensione massima del contributo
1	Conoscenza, monitoraggio e conservazione della biodiversità terrestre italiana di animali, piante e microorganismi	Ricerca fondamentale / Sviluppo sperimentale / Ricerca industriale	€ 50.000,00	€ 400.000,00
2	Conoscenza, monitoraggio e conservazione della biodiversità di acqua dolce italiana di animali, piante e microorganismi	Ricerca fondamentale / Sviluppo sperimentale / Ricerca industriale	€ 50.000,00	€ 300.000,00
3	Attività di coinvolgimento della cittadinanza in iniziative di monitoraggio e raccolta dati sulla biodiversità terrestre e di acqua dolce (Citizen Science)	Ricerca fondamentale / Sviluppo sperimentale / Ricerca industriale	€ 10.000,00	€ 30.000,00
4	Realizzazione di una piattaforma per raccogliere i progetti, le istituzioni e le risorse di Citizen Science a livello nazionale	Sviluppo Sperimentale / Ricerca Industriale	----	€ 50.000,00
5	Sostanze naturali estratte da insetti italiani e loro applicazione nella lotta contro i tumori	Sviluppo Sperimentale	----	€ 300.000,00

2. REQUISITI GENERALI

2.1. Beneficiari ammissibili e requisiti di ammissibilità

1. Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Bando:

- le Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), esterne al National Biodiversity Future Center, che concorrono in modalità singola o collaborativa con altre imprese, aventi i parametri

dimensionali di cui all'allegato I del REG (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008;

- le Grandi Imprese (GI), esterne al National Biodiversity Future Center, in modalità collaborativa a condizione che persista il requisito di collaborazione con almeno una MPMI; possono sostenere al massimo il 70% del costo totale ammissibile di progetto;
- le Associazioni e le Fondazioni ex artt. 14 e ss. cod. civ. e gli Enti di cui al Codice del Terzo Settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117;
- gli Organismi di ricerca (OdR), esterni al National Biodiversity Future Center, in modalità collaborativa, come definiti ai sensi del punto 1.3 lettera (ff) della nuova disciplina RSI di cui alla comunicazione C (2022) 7388 del 19 ottobre del 2022 sia pubblici che privati.

2. Ciascun soggetto può presentare singolarmente o in forma congiunta non più di 1 domanda di finanziamento a valere su ogni linea di ricerca.

3. Con riferimento ai candidati privati, possono richiedere l'agevolazione esclusivamente i soggetti che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Affidabilità economica e finanziaria: l'impresa deve dimostrare la capacità di sostenere il progetto dal punto di vista della propria affidabilità finanziaria o patrimoniale (allegato 5).
- Non identificabili come “imprese in difficoltà” secondo la definizione nell'Allegato B.
- Assenza di procedure concorsuali: l'impresa non deve essere stata posta in liquidazione volontaria e non deve essere sottoposta a procedure concorsuali.
- Insussistenza di cause di esclusione della procedura a norma degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

4. Non sono ammessi a partecipare soggetti che abbiano collegamenti diretti o indiretti a qualsiasi titolo con i partner del progetto del National Biodiversity Future Center (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi soggetti partecipati, collegati, amministrati o la cui compagine sociale sia composta da persone fisiche che partecipano al progetto del National Biodiversity Future Center).

5. Gli Organismi di Ricerca devono essere in possesso dei requisiti che li definiscono tali, ai sensi della Disciplina sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Ciascun Ente che partecipa in qualità di Organismo di Ricerca dovrà presentare il proprio Statuto in cui si evincano le caratteristiche di Organismo di Ricerca, come definito dalla suddetta disciplina e presentare apposita DSAN.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

1. Sono considerati ammissibili i progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale, attività di sviluppo sperimentale presentati dai beneficiari singolarmente o in forma aggregata.

2. Per “ricerca fondamentale” (RF) si intendono lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;

3. Per “ricerca industriale” (RI) si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o per migliorare quelli

esistenti; rientra nella ricerca industriale anche la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la validazione di tecnologie generiche.

4. Per “attività di sviluppo sperimentale” (SS) si intende l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e delle capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Possono rientrarvi anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Rientra nello sviluppo sperimentale anche la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Tali attività di sviluppo sperimentale possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

3.2 Progetti in collaborazione

1. Nei progetti in collaborazione, i beneficiari dell’aiuto partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

2. Nell’ambito dei suddetti progetti in collaborazione le percentuali di maggiorazione indicate nella Tabella relativa alle intensità delle agevolazioni sono applicabili solo qualora, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 – Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023):

- il progetto preveda la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI (ossia microimprese, piccole imprese e medie imprese così come definite nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE) e non preveda che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili; oppure
- sia assicurata la partecipazione di uno o più Organismi di Ricerca che sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e abbiano il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

3. In riferimento alle imprese, si precisa che la collaborazione non potrà essere riconosciuta se la partnership è composta unicamente da aziende appartenenti allo stesso gruppo.

4. In caso di progetto di collaborazione, il raggruppamento deve indicare un Capofila ovvero l’unica impresa o Organismo di ricerca incaricata/o di rappresentare il raggruppamento e unica autorizzata/o ad intrattenere rapporti e comunicazioni con l’Università di Siena durante tutte le fasi del procedimento di presentazione e valutazione e per l’intera durata delle attività progettuali - di cui dovrà esserne data evidenza all’interno dell’accordo stipulato tra i partner.

3.3. Raggruppamenti

1. Nel caso di progetti presentati in collaborazione, i beneficiari devono aggregarsi in associazioni temporanee di imprese o di scopo (ATI/ATS/RTI). L'accordo contrattuale fra i partner deve essere stipulato preliminarmente alla data di concessione, secondo quanto riportato al successivo articolo 4.3.

2. L'accordo deve in particolare disciplinare i ruoli e le responsabilità dei partner e deve prevedere espressamente:

- a) l'individuazione nell'ambito del raggruppamento di uno dei partner con il ruolo di Capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con l'Università di Siena;
- b) la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Università di Siena per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata del contratto d'obbligo sottoscritto;
- c) l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto;
- d) accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati tenendo conto di quanto previsto all'art 3.4 come da modello allegato (Allegato C).

3. Il Capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- A. coordinare i flussi informativi verso l'Università di Siena;
- B. coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione (art. 4.1);
- C. coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione assieme alla Relazione tecnica di avanzamento lavori di progetto (art. 5.2); a tal proposito, si precisa che i costi sostenuti in rendicontazione dovranno essere intestati a ciascun beneficiario come da piano finanziario approvato e che le erogazioni del contributo spettante saranno effettuate ai singoli beneficiari aderenti al raggruppamento, ciascuna per la propria quota-parte.

3.4 Durata e termini di realizzazione:

1. I progetti dovranno concludersi entro il 31 agosto 2025. Il termine potrà essere prorogato solo nel caso in cui la durata dell'intero progetto del National Biodiversity Future Center sia prorogata.

3. Entro i termini indicati nel provvedimento di ammissione e contratto d'obbligo:

- le attività connesse al progetto finanziato dovranno essere concluse e i relativi obiettivi finali conseguiti;
- le spese dovranno essere state sostenute dai beneficiari e rendicontate nei termini e secondo le modalità previsti dal contratto d'obbligo.

3.5 Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi dovranno in ogni caso avere le seguenti caratteristiche al fine dell'ammissibilità della proposta:

- Coerenza con le tematiche del bando: il progetto proposto dovrà rientrare coerentemente all'interno delle aree tematiche del progetto del National Biodiversity Future Center e, nello specifico, dello Spoke 3
 - Livello di Innovatività: sono considerati ammissibili i soli progetti di ricerca caratterizzati da un elevato livello di innovatività.
 - Allineamento Research Topic: impegno da parte dei beneficiari a condividere lo stato tecnico – scientifico del progetto secondo una cadenza concordata con l'Università di Siena con l'obiettivo che lo sviluppo del progetto contribuisca alle tematiche di ricerca di riferimento della domanda, condividendo in modalità bidirezionale (dallo Spoke ai beneficiari e dai beneficiari allo Spoke) metodi e risultati.
 - Risultati dei progetti: impegno da parte dei beneficiari a che i risultati materiali e/o immateriali dei progetti siano a disposizione a titolo gratuito, per usi di ricerca e non commerciali, dell'Università di Siena e/o degli organismi di ricerca affiliati allo Spoke per un periodo di 5 anni.
 - Diritti di Proprietà Intellettuale: accettazione da parte dei beneficiari delle regole per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall'attività svolta nell'ambito del progetto stabilite dall'accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati (Allegato C del bando).
 - Principio del "Do No Significant Harm": il progetto, le attività proposte e i risultati che ne derivano non devono compromettere il rispetto del principio "Non arrecare un danno significativo" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e la realizzazione deve essere coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) nonché con la pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. A tal fine si specifica che non sono ammissibili, ai sensi degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), le attività di cui al seguente elenco:
 - i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
2. Nell'attuazione del PNRR sono inoltre da considerare le seguenti priorità trasversali:
- Promozione parità di genere e protezione e valorizzazione giovani: oltre a ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021, nr. 77, convertito con modificazioni dalla legge 296 luglio 2021, n. 108, il progetto deve prevedere il sostegno alla partecipazione delle donne e alla partecipazione, valorizzazione e protezione dei giovani ovvero assicurare una quota pari almeno al 40% delle eventuali nuove assunzioni necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Inoltre, in relazione alla specificità dei temi e delle metodologie di R&I nella proposta progettuale, i proponenti dovranno evidenziare se e in che modo la dimensione di genere sia

rilevante nella loro attività di ricerca. Tale elemento verrà verificato per i progetti finanziati nell'ambito delle verifiche di controllo formale e amministrativo. È inoltre richiesto il rigoroso rispetto della normativa sulla tutela dei lavoratori con disabilità.

- Promozione dei principi Open Science e Fair Data: ai risultati dei progetti e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, in linea con il principio “as open as possible, as closed as necessary”, adottando le migliori pratiche dell’ “Open science” e “FAIR Data Management”.

3. Le proposte progettuali non rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui ai precedenti commi saranno ritenute non ammissibili ed escluse dalla fase di valutazione.

3.6 Spese ammissibili:

1. Per i singoli soggetti beneficiari sono finanziabili le seguenti spese:

- a) spese di personale specificamente destinato a realizzare il progetto - secondo i costi standard previsti in base al profilo della risorsa impiegata;
- b) costi indiretti - determinati forfettariamente e pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, in base a quanto stabilito dall'art. 54.1 lettera b) del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156;
- c) costi per spese per materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di progetto.
- d) costi amministrativi, a copertura dei soli costi di auditor/revisori esterni condotto da personale indipendente e specializzato, iscritti nel registro dei revisori legali che certifichi le spese sostenute e i rendiconti, nel rispetto delle norme comunitarie e delle procedure di revisione in essere, mediante una relazione tecnica unitamente ad attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. I costi della suddetta voce saranno rendicontati a costi reali e non potranno essere superiori al 10% del costo del personale;
- e) costi per servizi di consulenze specialistica, purché essenziali per l'attuazione del progetto di cui il fornitore è già identificato in fase di presentazione della proposta ovvero spese di ricerca esterna contrattuale affidate a Organismi di Ricerca già identificati in fase di presentazione della proposta. I servizi in oggetto devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e/o sviluppo di progetto e non di supporto al progetto (es attività di management, rendicontazione, altro). I servizi in oggetto devono essere attivati alle normali condizioni di mercato e non devono comportare elementi di collusione.

2. I costi relativi alle spese del personale sono rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea e adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53.3 lettera c del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
4. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.
5. È sempre escluso l'ammontare relativo a qualsiasi altro onere accessorio, fiscale o finanziario.
6. Tutte le spese devono essere strettamente connesse allo scopo del progetto e sostenute nel periodo di ammissibilità delle spese.
7. Gli aiuti concessi in base al presente bando devono avere un effetto di incentivazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento n(UE) 651/2014. Gli aiuti sono pertanto applicabili esclusivamente a quelle attività che il beneficiario intraprende e che, in assenza dell'aiuto, non avrebbe svolto o avrebbe svolto solo in modo limitato o diverso. Per dimostrare l'effetto di incentivazione l'ente beneficiario/l'impresa a prescindere dalla sua dimensione deve presentare domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori del progetto o dell'attività di ricerca.
8. Tutte le spese dovranno essere riconducibili ad attività di ricerca o a progetti di investimento che siano state avviate successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento. In termini generali per "avvio dei lavori" si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante (per impegno giuridicamente vincolante si intende offerta/ordine contro-firmato, emissione fattura, pagamenti acconti, ecc.).
9. Per ogni chiarimento si rimanda alle Linee Guida per la Rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2 <https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-diattuazione/Linee-Guida-Soggetti-Attuatori/rendicontazione-e-controllo>.

3.7 Periodo di ammissibilità delle spese.

1. Il periodo di ammissibilità, riferito alle proposte progettuali ammesse a contributo, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto d'obbligo e si conclude tassativamente entro la data stabilita per la conclusione del progetto riportata sempre nel provvedimento di ammissione al finanziamento e nel contratto d'obbligo.
2. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile alle agevolazioni, è necessario in particolare che sia:
 - (i) imputabile all'intervento ammesso a finanziamento;
 - (ii) riconducibile a una delle categorie di spesa indicate nel Bando come ammissibile;
 - (iii) pertinente, vale a dire che sussista una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del progetto/investimento. In tal senso le spese sostenute devono risultare direttamente connesse al programma di attività;
 - (iv) legittima, cioè sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente.

3. I criteri per l'ammissibilità delle spese, per quanto sopra precisato, sono dunque quelli previsti dal vigente D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 e dai Regolamenti comunitari ivi richiamati.

4. Per la rendicontazione delle spese si dovrà far riferimento alla normativa nazionale e comunitaria oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (SIE), nonché alle "Linee guida MUR per le iniziative di sistema per la missione 4 C2 – DM 1141 del 7/10/2021" e ss.mm.ii, e alle linee guida per la rendicontazione del MUR.

3.8 Tipologie ed entità agevolazioni:

1. L'agevolazione sarà sotto forma di contributo.
2. L'intensità di aiuto verrà calcolata sulla base della tipologia del beneficiario e della dimensione dell'impresa (piccola, media, grande impresa) secondo la tabella B sottostante.
3. La ricerca fondamentale può essere condotta solo da università e enti pubblici di ricerca

Tabella B - Intensità delle agevolazioni

Tipo di beneficiario	Attività	Percentuale di contributo alla spesa	Maggiorazione per progetti in collaborazione	Intensità massima di contributo alla spesa
Organismo di ricerca	Ricerca fondamentale			100%
	Ricerca Industriale	-	-	100%
	Sviluppo Sperimentale	-	-	100%
Piccola Impresa	Ricerca industriale	70%	10%	80%
	Sviluppo sperimentale	45%	15%	60%
Media Impresa	Ricerca industriale	60%	15%	75%
	Sviluppo sperimentale	35%	15%	50%
Grande Impresa	Ricerca industriale	50%	15%	65%
	Sviluppo sperimentale	25%	15%	40%

3. Le percentuali di maggiorazione indicate nella Tabella B per i progetti in collaborazione, sono applicate in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato di cui al cui Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, così come aggiornata con il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 23 dicembre 2023

3.9 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

1. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, e devono rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e ss.mm.ii.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE, DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

4.1 Modalità di presentazione della proposta progettuale

1. La documentazione inerente al bando, gli allegati e la modulistica sono reperibili all'indirizzo: <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-16>

2. La presentazione delle proposte di ricerca, con le conseguenti richieste di finanziamento, dovranno essere presentate entro il **22 luglio 2024, ore 17:00** alla PEC rettore@pec.unispec.it specificando nell'oggetto "**candidatura per il Bando a cascata NBFC – Spoke 3**".

3. In particolare, dovrà essere allegata a pena di irricevibilità la seguente documentazione trasmessa dal soggetto beneficiario o, in caso di progetti in forma aggregata, trasmessa dal Capofila:

- PER PROPOSTA

A) Descrizione del Progetto: file.pdf contenente la descrizione della proposta progettuale presentata redatta secondo il format "Proposta di Progetto" di cui all'Allegato 2. In particolare, Descrizione del Progetto che illustri (i) gli obiettivi e qualità scientifica, (ii) caratteristiche e realizzabilità del progetto, (iii) l'impatto del programma;

B) Piano economico-finanziario: file Excel contenente l'Allegato "Piano economico – finanziario di Progetto" redatta secondo il format di cui all'Allegato 3. In particolare, Piano economico-finanziario di Progetto che descriva in modo chiaro e giustifichi accuratamente i costi di progetto previsti per singoli partner coinvolti, ripartiti per tipologia di attività (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studio di fattibilità) e in riferimento ai costi ammissibili di progetto (vedi art. 3.5), la stima del contributo richiesto;

C) Cronoprogramma di spesa: file Excel contenente l'Allegato "Cronoprogramma di Progetto" redatto secondo il format di cui all'Allegato 4. In particolare, Cronoprogramma di spesa di Progetto che identifichi per le linee e periodi di attività indicati un target di spesa e di risultato qualitativo e quantitativo da raggiungere; il cronoprogramma è articolato nei periodi rendicontali previsti per il progetto;

D) Impegno alla costituzione dell'accordo contrattuale (ATI/ATS/RTI) solo per progetti in collaborazione o raggruppamento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto delegato di ciascun partner di cui all'Allegato 6.

- PER OGNI BENEFICIARIO:

E) Domanda di partecipazione - Dichiarazione debitamente compilata da ogni soggetto proponente e firmata digitalmente da ciascun Legale Rappresentate o suo delegato, elaborata secondo il format "Domanda di partecipazione" di cui all'Allegato 1 perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. Il

pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nella domanda e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf.

4. Per i soggetti di natura giuridica privata, la domanda di finanziamento attesterà il possesso dei requisiti di ammissibilità – secondo quanto indicato all'art. 2.1 del Bando - ovvero:

- Dichiarazione dimensione di impresa
- Dichiarazione di impresa non in difficoltà
- Dichiarazione di impresa indipendente da altri partner (se progetto in collaborazione)
- Dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione della procedura a norma degli artt. 94 e 95 del decreto legislativo 36/2023 e s.m.i.

5. Per gli Organismi di ricerca dovrà essere allegata:

- Dichiarazione attestante la natura dell'OdR con allegata copia dello Statuto per la verifica della natura di OdR (se presente) secondo il format di cui all'Allegato 8;
- Dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione della procedura a norma degli artt. 94 e 95 del decreto legislativo 36/2023 e s.m.i.

6. La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente.

7. Ogni proposta dovrà altresì obbligatoriamente essere corredata da:

- PER IL SOGGETTI DI NATURA GIURIDICA PRIVATA:
 - Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria – secondo il format Allegato 5.
 - Copia dell'ultimo bilancio chiuso e approvato.
 - Documenti per le verifiche sulla dimensione d'impresa: nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, il richiedente dovrà fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società. L'assenza di questi documenti non sarà causa di irricevibilità e potrà essere oggetto di integrazione in fase di istruttoria.
- PER GLI ORGANISMI DI RICERCA (con esclusione delle università ed enti di ricerca pubblici) dovranno essere allegati:
 - Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria – secondo il format Allegato 5
 - Copia dell'ultimo bilancio chiuso e approvato
- PER TUTTI I SOGGETTI:
 - Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR – secondo il format Allegato 7;

8. L'Università di Siena non assume responsabilità per eventuali errori e disguidi, anche informatici, nella presentazione della domanda comunque imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

9. Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati non saranno considerate ricevibili e, pertanto, non saranno esaminate.

4.2 Soccorso Istruttorio

1. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della proposta, con esclusione di quelle afferenti alla descrizione della Proposta di Progetto, l'Università di Siena assegna al soggetto proponente un termine di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto cui si riferisce la carenza è escluso dalla valutazione.

2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto della proposta o del soggetto responsabile della stessa.

4.3 Iter di valutazione

1. Le domande presentate tramite la PEC rettore@pec.unisipec.it vengono esaminate solo successivamente alla scadenza fissata nel presente avviso.

2. L'Università di Siena, tramite la Responsabile del Procedimento, conduce l'istruttoria di ricevibilità e di ammissibilità.

3. La valutazione di merito tecnico-scientifico è svolta da una Commissione di Valutazione, composta da almeno 3 esperti competenti nelle aree tematiche dello Spoke e da un Segretario verbalizzante dell'Università di Siena, senza diritto di voto all'interno della Commissione di Valutazione. La Commissione di Valutazione è nominata successivamente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle proposte progettuali.

4. In caso di esito negativo della valutazione di ricevibilità, ammissibilità e conformità, l'Università di Siena comunica l'esito ai soggetti che hanno presentato la domanda di finanziamento, indicando le ragioni del rigetto della domanda e conseguentemente il decadimento dell'intero progetto.

5. Ai fini della ricevibilità e dell'ammissibilità, la Responsabile del Procedimento verifica che la proposta ricevuta sia stata presentata:

- nei termini previsti dal presente avviso;
- nelle forme previste dal presente avviso e che tutta la documentazione sia completa e regolare, debitamente compilata e firmata digitalmente;

6. La proposta sarà ritenuta non ricevibile qualora la documentazione presentata non risponda ai requisiti di ricevibilità indicati, salvo il soccorso istruttorio di cui sopra all'art. 4.2

7. Una volta verificati i requisiti di ricevibilità e di ammissibilità, la Commissione di Valutazione incaricata di valutare la proposta progettuale verificherà i seguenti requisiti:

- la compatibilità del progetto con le caratteristiche previste (art. 3.4);
- la coerenza con gli ambiti di intervento previsti dal Bando (art. 2.2);

8. Per tutte le proposte di cui l'esito di questa verifica sarà positivo, la Commissione di Valutazione svolgerà la valutazione di merito e di ammissibilità delle spese secondo i "Criteri di Valutazione" di cui alla seguente Tabella C, mediante l'attribuzione di un punteggio per ogni criterio.

Tabella C - Criteri di valutazione

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Qualità tecnico-scientifica e completezza del progetto proposto in relazione alle tematiche riportate all'art. 2 (attività), chiara identificazione degli obiettivi e validità della metodologia e delle procedure di attuazione del progetto	30
Capacità ed esperienza del proponente e dei partecipanti, nel caso di progetti coordinati, e loro coerenza con le tematiche riportate nell'art. 2 del bando (attività)	20
Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta e di sostenibilità finanziaria.	10
Grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte e contributo rispetto all'avanzamento tecnologico.	30
Ricadute e impatti attesi al termine dal servizio e grado di sfruttamento, e trasferibilità dei risultati.	10

9. A parità di punteggio viene data priorità al progetto con più alto punteggio relativo alla qualità tecnico-scientifica e, in caso di ulteriore parità, a chi ha ottenuto un maggior punteggio relativamente al grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte.

10. Durante la valutazione di merito, esclusivamente su specifiche richieste formulate dalla Commissione di Valutazione per completare la valutazione ed esprimere il relativo giudizio è consentito al proponente chiarire una e una sola volta il significato della documentazione di intervento. Qualora tali informazioni non venissero fornite, o risultassero insufficienti, la Commissione di Valutazione si esprimerà con i soli dati a sua disposizione, eventualmente dichiarando insufficienti i criteri sui quali non è possibile esprimersi in maniera adeguata.

11. Al termine della valutazione di merito, la Commissione di Valutazione redige una graduatoria unica complessiva in ordine decrescente di punteggio complessivo per ogni linea di ricerca.

12. La determinazione dei progetti beneficiari del finanziamento avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria per ordine di punteggio, selezionando la prima proposta relativa a ciascuna linea di ricerca, in modo da assicurare che sia finanziata almeno 1 candidatura per tematica. Qualora non fossero presenti proposte in una o più delle linee di ricerca di cui al presente avviso, o residuassero risorse poiché non assegnate, queste saranno concesse alle proposte presentate anche in altre linee di ricerca del presente bando; lo scorrimento avverrà in ordine esclusivamente di punteggio, fino ad esaurimento del finanziamento.

13. Qualora, sulla base delle decisioni strategiche assunte ai sensi dell'articolo 1.3, comma 2, si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, l'Università degli Studi di Siena procederà allo scorrimento della graduatoria.
14. Una volta definito l'elenco dei soggetti ammissibili al finanziamento, la Responsabile del Procedimento verifica per ogni beneficiario quanto autodichiarato in fase di presentazione della proposta progettuale.
15. La domanda di finanziamento del beneficiario sarà considerata non ammissibile qualora anche solo un requisito di ammissibilità non risulti soddisfatto. In caso di progetto collaborativo, l'intera proposta progettuale sarà considerata non ammissibile qualora anche uno solo dei partner coinvolti non superi la fase di verifica requisiti di ammissibilità.
16. Concluse positivamente tutte le verifiche, l'Università di Siena comunica ai soggetti interessati l'ammissione o la non ammissione al contributo.

4.3 Documentazione propedeutica alla contrattualizzazione

1. Per i progetti risultati ammissibili e finanziabili l'Università di Siena richiede ai beneficiari e, per il tramite del Capofila, in caso di collaborazioni o raggruppamenti, o ai singoli beneficiari, la documentazione necessaria per la concessione:
 - dichiarazioni ai fini della normativa antimafia
 - dichiarazione antiriciclaggio
 - accordo contrattuale; per le sole proposte in collaborazione o raggruppamento, l'accordo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto delegato di tutti i partner del progetto e contenere almeno quanto indicato all'art. 3.2.
2. I suddetti documenti dovranno essere inviati a mezzo PEC all'indirizzo rettore@pec.unisipec.it dai singoli beneficiari, o per il tramite del Capofila in caso di proposte in collaborazione, entro il termine indicato nella comunicazione dell'Università di Siena.
3. Nel caso di progetti ammissibili e finanziabili, il provvedimento di ammissione al finanziamento dell'Università di Siena riporterà l'entità dell'agevolazione, l'ammontare dell'investimento ammissibile, il periodo di avvio e svolgimento delle attività, il termine di conclusione, i soggetti e le sedi operative coinvolte nonché ulteriori condizioni inerenti alla corretta e regolare gestione degli interventi.
4. Si procederà altresì alla sottoscrizione del contratto d'obbligo, avente ad oggetto il progetto finanziato, da parte dell'Università di Siena e del soggetto vincitore (singoli beneficiari o Capofila in caso di proposte in collaborazione).
5. Formano parte integrante del provvedimento di ammissione al finanziamento e del contratto d'obbligo il progetto definito con le modalità di cui all'articolo 4.1 e gli allegati ivi previsti.

5. OBBLIGHI, ASPETTI CONTRATTUALI E PROCEDURE

5.1 Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari assegnatari di finanziamento del presente Bando dovranno adempiere ai seguenti obblighi:

- a) garantire la piena attuazione del progetto così come approvato, assicurando l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nel rispetto della tempistica prevista;
- b) attuare tutte le eventuali varianti e/o modifiche al progetto, purché preventivamente autorizzate secondo le modalità previste nell'art. 5.3 del presente Avviso;
- c) adottare il sistema informatico indicato dall'Università di Siena finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MUR per il tramite dell'Università di Siena;
- d) comunicare i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, e documentazione probatoria pertinente, nonché i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli del MUR, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica;
- e) comprovare il conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta dell'Università di Siena e dell'HUB, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema "ReGiS";
- f) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
- g) elaborare la rendicontazione fisica e finanziaria delle spese effettivamente sostenute, nonché predisporre, relativamente alle proprie attività, la documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del progetto, secondo quanto stabilito nell'art. 5.2 del presente Bando. Le spese sostenute sottoposte a rendicontazione dovranno essere certificate nel rispetto delle norme comunitarie e delle procedure di revisione in essere, mediante una relazione tecnica unitamente ad attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da auditor/revisori esterni, iscritti nel registro dei revisori legali;
- h) essere responsabile per la propria parte delle spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eleggibilità e al conseguente co-finanziamento e, ove le spese non siano ammissibili e/o eleggibili e/o non finanziate, provvedere interamente alla loro copertura;
- i) effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- j) garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di indicare il CUP assegnatogli, su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi al progetto nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018;
- k) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i

controlli del MUR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti beneficiari dei finanziamenti;

- l) garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del progetto, il rispetto del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- m) assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato e di ogni altra normativa nazionale ed internazionale applicabile all'ambito del progetto per cui si richiede il finanziamento;
- n) assicurare che le spese del progetto non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari;
- o) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Università di Siena o dall'HUB;
- p) essere responsabile in sede risarcitoria per qualsiasi perdita, danno o eventuale lesione derivanti da fatti, azioni o omissioni propri e/o dei propri dipendenti e collaboratori,
- q) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel progetto, relazionando all'Università di Siena sugli stessi;
- r) notificare tempestivamente all'Università di Siena, affinché l'Università lo notifichi all'Hub e se necessario l'Hub al MUR, qualsiasi informazione significativa, fatto, problema o ritardo che possa influire sul progetto;
- s) adottare principi di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, obbligandosi a restituire i fondi che risultassero indebitamente assegnati;
- t) garantire la conservazione della documentazione, tracciabilità delle operazioni, e gli adempimenti in materia di informazione, comunicazione e visibilità, nei termini precisati nei successivi paragrafi 5.6 e 5.7;
- u) garantire l'impegno da parte dei beneficiari a condividere lo stato tecnico – scientifico del progetto secondo una cadenza concordata con l'Università di Siena, di cui all'art. 3.4.

Art. 5.1.1 Obblighi dei beneficiari in materia di Proprietà Intellettuale

I beneficiari assegnatari di finanziamento del presente Bando dovranno adempiere, altresì, ai seguenti obblighi in materia di Proprietà Intellettuale:

- a) impegno a mettere a disposizione i risultati materiali e/o immateriali dei progetti a titolo gratuito, per usi di ricerca e non commerciali dell'Università di Siena e/o degli organismi di ricerca affiliati allo Spoke per un periodo di 5 anni;
- b) accettazione della condizione secondo cui l'Università degli Studi di Siena e/o gli enti affiliati allo Spoke parteciperanno alla proprietà dei risultati prodotti nell'ambito del Progetto qualora gli stessi siano stati conseguiti utilizzando il Background dell'Università/ dei suoi affiliati. Prima

dell'avvio del Progetto sarà definito il Background messo a disposizione dei beneficiari del finanziamento con specifico atto scritto. Qualora il beneficiario del finanziamento sia un beneficiario singolo, i risultati prodotti nell'ambito del Progetto conseguiti utilizzando il Background dell'Università degli Studi di Siena e/o degli enti affiliati allo Spoke seguiranno le regole dell'API (Accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati) relative alla titolarità, alla gestione e alla valorizzazione dei risultati di cui all'Allegato D da sottoscrivere entro 60 giorni dal decreto di ammissione al finanziamento. Qualora il beneficiario del finanziamento sia un raggruppamento di beneficiari, l'accordo contrattuale fra i partner dovrà prevedere espressamente anche l'API ai sensi dell'art. 3.2 lettera d.

- c) accettazione delle regole per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall'attività svolta nell'ambito del progetto stabilite dall'accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati (Allegato C - Accordo sui Diritti di Proprietà Intellettuale e diffusione dei risultati - API), che i beneficiari saranno tenuti a sottoscrivere in caso di ammissione al finanziamento, entro 60 giorni dal decreto di assegnazione dello stesso. L'accordo di cui all'Allegato C del bando va inteso come non modificabile; sono ammesse integrazioni che non mutino la sostanza degli impegni in esso stabiliti. L'Università degli Studi di Siena si riserva di approvare le integrazioni apportate dai beneficiari al testo dell'accordo.

5.2. Monitoraggio, rendicontazione delle spese e dei risultati, modalità di erogazione

5.2.1. Monitoraggio e rendicontazione

1. Il beneficiario assegnatario del finanziamento si impegna a produrre e registrare entro 30 giorni dalla scadenza del mese 5, 10, 15 (I, II e III Periodo di Rendicontazione di cui all'Allegato 4 – Cronoprogramma di Progetto) e ogniqualvolta venga richiesto dal MUR, dall'HUB o dall'Università di Siena i dati di avanzamento finanziario e fisico sul sistema informativo indicato dall'Università di Siena ed implementare tale sistema secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR con:

- a) la documentazione attestante le attività progettuali svolte, avanzamento e conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti nel progetto approvato;
- b) la documentazione specifica amministrativo-contabile relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, nonché la complessiva rendicontazione delle spese sostenute; tutti i documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dal MUR e dall'Hub stesso;
- c) tutti i documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dal MUR e dall'Hub stesso.

2. Il beneficiario dovrà trasmettere all'Università di Siena entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di rendicontazione previsto nel Cronoprogramma approvato e ogni qualvolta venga richiesto dal MUR, Hub o Università di Siena: il Rendiconto di progetto, comprensivo dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute e registrate tramite il sistema informatico adottato nel periodo di riferimento di cui lettera b) e c), accompagnato da Relazione tecnica di avanzamento lavori di progetto - trasmessa direttamente o, nel caso di raggruppamenti per tramite del Capofila - con descrizione degli avanzamenti complessivi relativi ai risultati di progetto nel periodo, con specifico riferimento ai milestone e target, intermedi e finali, raggiunti di cui lettera a).

3. La documentazione di cui lettera a), attestante le attività progettuali svolte, è sottoposta alla valutazione del responsabile scientifico dello Spoke 3.

4. La documentazione amministrativo-contabile di cui la lettera b) e c) è sottoposta alle valutazioni dell'Università di Siena, con l'eventuale supporto di soggetti qualificati ed incaricati dall'Università di Siena, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.

5. Per le modalità di gestione, monitoraggio, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione del progetto e il monitoraggio degli interventi si rinvia alla documentazione descrittiva delle modalità di gestione e attuazione emanate dal MUR e s.m.i., nel rispetto dell'articolo 8, punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

5.2.2. Modalità di erogazione

1. L'Università di Siena, dopo avere effettivamente ricevuto l'erogazione dall'HUB, si impegna a trasferire il contributo pubblico maturato in relazione alle attività eseguite e alle spese sostenute e rendicontate indicate in sede di Rendiconto di progetto in seguito al controllo e validazione delle stesse con le modalità sopraindicate e sino a un massimo del 80% del contributo complessivo del singolo beneficiario.

2. Su richiesta dell'assegnatario, può essere concessa un'anticipazione pari al 20% dell'importo agevolato alla sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo. L'erogazione dell'anticipazione da parte dei soggetti beneficiari di natura giuridica privata è assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia dallo Stato membro, da mantenere per tutta la durata del progetto.

3. L'erogazione finale (pari al 20%) è disposta, sempre previa erogazione all'Università di Siena da parte dell'HUB, a conclusione del progetto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati, positivamente valutati dall'Università di Siena, a seguito della verifica della relazione tecnica finale complessiva unica di tutto il progetto, che dovrà essere trasmessa dal beneficiario o dal capofila in caso di accordi/raggruppamenti unitamente alla rendicontazione finale secondo la procedura precedentemente descritta.

4. Ogni erogazione dell'agevolazione è preceduta dalla verifica:

- della regolarità contributiva (DURC) e fiscale;
- del rispetto della normativa antimafia;
- dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali;
- dell'assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e dalla verifica di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria.

5. La verifica di tali requisiti viene effettuata dall'Università di Siena.

6. In caso di DURC irregolare o di carichi fiscali pendenti, l'Università di Siena sospende il pagamento in attesa della regolarizzazione.

7. In caso di informazione antimafia irregolare l'Università di Siena avvierà il procedimento di revoca del contributo concesso e provvederà quindi al recupero degli aiuti nel frattempo già eventualmente erogati.

8. Nel caso di esito favorevole dei controlli sopra indicati, l'Università di Siena si impegna a trasferire i finanziamenti di competenza ai soggetti beneficiari dopo aver effettivamente ricevuto l'erogazione dall'HUB ed entro 20 gg dal suo provvedimento di approvazione dell'erogazione del contributo in esito ai suddetti controlli.

5.3 Proroghe e variazioni

5.3.1 Variazioni in fase di valutazione

1. Tra la data di presentazione della domanda di finanziamento e la data di concessione del contributo, non saranno ammissibili variazioni relative alla composizione della partnership o alle attività progettuali.

5.3.2 Modifiche in corso di esecuzione

1. Sono ammissibili modifiche in corso di esecuzione del progetto alle seguenti condizioni:

- le variazioni soggettive sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie dei soggetti beneficiari (es. fusioni e/o incorporazioni) a norma dell'art 189 comma 1 lettera D numero 2 del D.Lgs. 36/2023 nonché a norma dell'art 68 comma 15 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;
- le variazioni oggettive riguardanti la durata, il piano dei costi e delle attività del progetto approvato sono ammissibili solo previa tempestiva e obbligatoria comunicazione ed espressa approvazione da parte dell'Università di Siena.

2. In particolare:

1. Variazioni partnership: non sono ammissibili modifiche relative alle composizioni del raggruppamento, pena il decadimento dell'intero progetto con le conseguenze di cui al successivo paragrafo 5.4 a meno che non siano riconducibili a variazioni soggettive di cui al punto precedente.
2. Variazioni tecnico-economiche: i singoli beneficiari possono apportare, di norma una sola volta, variazioni tecniche e/o economiche alle proprie attività finanziate a condizione che:
 - (i) siano presentate solo ed esclusivamente per il tramite del soggetto Capofila in caso di progetti in collaborazione/raggruppamento;
 - (ii) richiedano e ottengano la preventiva approvazione da parte dell'Università di Siena;
 - (iii) permanga la compatibilità del progetto con quanto previsto dal presente avviso;
 - (iv) non comportino una variazione sostanziale rispetto agli obiettivi, risultati e impatti del progetto iniziale;
 - (v) non comportino un aumento delle agevolazioni concesse;
 - (vi) non siano presentate negli ultimi 2 mesi di durata del progetto.
3. Proroghe: le eventuali richieste di variazione di tempistiche del progetto, presentate dal beneficiario esclusivamente per il tramite del soggetto capofila in caso di progetti in collaborazione/raggruppamenti e adeguatamente motivate, dovranno essere notificate all'Università di Siena, prima della scadenza originariamente fissata. Potranno essere valutate e concesse proroghe in presenza di ritardi dovuti a circostanze eccezionali e non dipendenti da scelte

del soggetto beneficiario. Sarà possibile ottenere una sola proroga, purché le attività siano concluse e rendicontate nei termini di chiusura del Progetto NBFC e del PNRR.

5.4 Meccanismi sanzionatori

1. L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente in caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previsti dal presente avviso, nonché nel caso di mancato possesso e di perdita dei requisiti di ammissibilità al Bando con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo del contributo già erogato oltre agli interessi.

5.4.1. Cause di revoca

1. L'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi od oggettivi di ammissibilità o di conformità previsti negli articoli. 2.1, 2.2, 2.3 e nell'art. 3 del presente Bando;
- b) perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità o di conformità previsti dal presente Bando, durante l'esecuzione del progetto ad esclusione di quelli relativi alla dimensione di impresa;
- c) trasferimento della sede di intervento al di fuori del perimetro territoriale ammissibile;
- d) difforme esecuzione del progetto finanziato ovvero mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, delle milestone e dei target, intermedi e finali, associati al progetto;
- e) mancato rispetto degli obblighi in capo ai soggetti beneficiari previsti nell'art. 5.1;
- f) presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione;
- g) quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dal MUR e/o dal HUB e/o dall'Università di Siena emergano inadempimenti dell'ente beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal Bando, dal provvedimento di concessione del contributo, dal contratto d'obbligo o dalla normativa di riferimento;
- h) qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica;
- i) qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, sia assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare o preventivo o altre procedure concorsuali oppure alle procedure disciplinate dal d.lgs. 14/2019, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale e gli altri casi in cui l'attività d'impresa prosegua;
- j) qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- k) qualora il beneficiario interrompa l'intervento per cause imputabili al beneficiario;
- l) nei casi in cui le richieste di variazione di progetto non siano accolte, in quanto non rispettano le disposizioni del presente Bando;
- m) in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del

finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;

- n) in caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH, e dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e in caso di mancato rispetto delle previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l'attuazione del PNRR;
- o) qualora il MUR proceda alla revoca totale e parziale del finanziamento secondo quanto indicato nell'art. 22 dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3138 del 16 dicembre 2021, finalizzato al potenziamento delle strutture di ricerca e creazione di "Campioni Nazionali di R&S";

2. Il tasso applicabile per il calcolo degli interessi è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/021, secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione.

3. In caso di revoca totale dell'agevolazione, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo (nel caso in cui sia stato erogato), maggiorato degli interessi al tasso di riferimento UE sopra indicato, per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di revoca.

4. In caso di revoca parziale dell'agevolazione, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione della quota di contributo (nel caso in cui sia stato erogato), maggiorato degli interessi al tasso di riferimento UE sopra indicato, per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di revoca.

5.4.2. Procedimento di revoca

1. Al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 5.4.1, l'Università di Siena comunicherà al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca dell'agevolazione, assegnando un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni, chiarimenti e/o documenti. Decorso inutilmente il suddetto termine senza che sia pervenuto un riscontro da parte del beneficiario, oppure se le osservazioni dello stesso non siano accolte, l'Università di Siena dichiarerà la revoca totale o parziale dell'agevolazione e ne chiederà la restituzione con gli interessi maturati, come sopra precisato.

5.5 Rinuncia

1. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla richiesta di contributo o all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo all'Università di Siena a mezzo PEC all'indirizzo rettore@pec.unisipec.it.

2. Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo la concessione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'importo di agevolazione erogato e non ancora restituito oltre agli interessi, secondo quanto stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/021, secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione.

3. Se la rinuncia alla realizzazione del progetto in forma aggregata è presentata dal soggetto capofila, questa determina il decadimento dell'intera proposta ammessa.

4. Qualora la rinuncia provenga da un partner di progetto può non determinare il decadimento dell'intera proposta ammessa, a condizione che i partner rimanenti dichiarino di volerne assumere le obbligazioni e redistribuiscano le attività del soggetto uscente dal raggruppamento all'interno della compagine, sempre previa richiesta da presentare all'Università di Siena per il tramite del capofila e purché vi sia l'espressa approvazione dell'Università di Siena stessa.

5.6. Conservazione della documentazione

1. Il beneficiario del Bando è obbligato a garantire la conservazione della documentazione progettuale e dei documenti giustificativi relativi ai costi sostenuti in fascicoli informatici per almeno 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del progetto al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021.

2. Il progetto si intende chiuso alla data di erogazione della quota a saldo del contributo spettante al soggetto beneficiario.

3. Tutta la documentazione sopra richiamata dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del MUR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali. Nel contratto d'obbligo il beneficiario autorizza la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR.

5.7. Informazione, comunicazione e visibilità

1. Per ciascun progetto che usufruisca dei contributi previsti dal presente Bando, il beneficiario è tenuto a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e informare in modo chiaro che il progetto in corso di realizzazione è stato selezionato e finanziato nell'ambito del Programma di Ricerca del National Biodiversity Future Center, identificato con codice CN00000033 ed è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto e del Programma NBFC, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

6. RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, la responsabile del procedimento per l'Università di Siena

- per le fasi di selezione e di contrattualizzazione è la Dr.ssa Moira Centini, moira.centini@unisi.it

- per le fasi successive, relative alla gestione e alla rendicontazione dei progetti selezionati, è la Dr.ssa Laura Amici, laura.amici@unisi.it.

7. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Informazioni sul trattamento dei dati personali - si informa che l'Università di Siena è Titolare del trattamento dei dati personali. in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Il punto di contatto presso il Titolare è il seguente: PEC: rettore@pec.unisi.it. Le informative sul trattamento dei dati sono consultabili al seguente link: <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>.

2. I dati potranno essere comunicati all'HUB "National Biodiversity Future Center – NBFC Scarl", che tratterà i medesimi per adempiere alle funzioni istituzionali e agli obblighi normativi e contrattuali in qualità di titolare autonomo.

3. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali trasmessi con le domande di partecipazione al Bando, avverrà, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del GDPR e, in particolare, delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità di svolgimento della procedura di valutazione dei progetti e della gestione del presente Bando, a cura delle persone preposte alla procedura selettiva di ciascuno Spoke, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

5. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accesso ai propri dati personali (ricorrendone le condizioni), il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione (ove quest'ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, l'Università ed i professionisti che li hanno trattati) o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.

6. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione delle disposizioni del Regolamento europeo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, secondo la normativa vigente.

8. MODIFICHE AL BANDO

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Avviso saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale unifi.it sezione Bandi e sul sito <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/attidelle-16>

9. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente bando il foro competente è il Foro di Siena.

Allegati

Allegato A – Definizioni

Allegato B – Riferimenti normativi

Allegato C – Accordo sui Diritti di proprietà Intellettuale e diffusione dei risultati (API)

Modulistica

Allegato 1 – Modulo domanda di partecipazione

Allegato 2 – Proposta di progetto

Allegato 3 – Piano economico-finanziario di progetto

Allegato 4 – Cronoprogramma di progetto

Allegato 5 – Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria

Allegato 6 – Dichiarazione di impegno a costituire l'ATS/ATI/RTI

Allegato 7 – Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR

Allegato 8 – Dichiarazione natura OdR